



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 30/06/2021

N. 25 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **Giugno** alle ore **09.00** alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	NO	12- MARILENA SARCHIONE	SI
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	NO	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	NO	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	NO
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- ANGELO FABRIZIO	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	NO		
8- AVV. TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	SI		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	NO		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 11

Assenti 6

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE** dichiara aperta la seduta, che si svolge in videoconferenza tramite piattaforma "Cisco webex meetings"

Assiste e partecipa da remoto il **SECRETARIO GENERALE DOTT. ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è **PUBBLICA**.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Relaziona il Presidente della Commissione Bilancio, consigliere Carmen Di Filippantonio, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia.

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e s.m.i., sulla potestà Regolamentare generale delle province e dei comuni.

Vista la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art.1 comma 639 che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge 160/2019.

Vista la Legge n.160 del 27.12.2019 art.1 comma 738 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto il Decreto Legislativo n.116 del 26.09.2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D. Lgs. n.152 del 03.04.2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA).

Visto il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29/05/2020.

Dato atto che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 (TUA) sotto vari profili. In particolare il Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n.116, attuativo della direttiva comunitaria n.851/2018, riforma l'art.198 TUA (art. 1 co. 24 del D.lgs. 116/2020) sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all' art. 183 del D.lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.lgs. 152/2006;
- sulle definizioni in materia di imballaggi di cui all'art. 218 del D.lgs. 152/2006.

Visto che il decreto legislativo 03/09/2020 n.116 è entrato in vigore il 26/09/2020; tuttavia, ai sensi dell'art.6 comma 5 del medesimo decreto "al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021".

Considerato dunque che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.9 del 29/05/2020 in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TUA) appena richiamate.

Considerato che si è resa necessaria l'introduzione di un nuovo articolo, il 17 bis del vigente regolamento.

Considerato altresì, che si è reso necessario recepire nel ns. regolamento quanto previsto dall'art.1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n.178 che a decorrere dal 01/01/2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Ritenuto che per l'annualità di competenza 2021 sia opportuno proporre delle riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase di chiusura o restrizioni;

Segnalato che, con riferimento alla tassa giornaliera, il canone unico mercantile sostituirà la TARI giornaliera, mentre la TARI giornaliera continuerà ad applicarsi per le altre tipologie di occupazione temporanea. Come riportato al comma 1 dell'art. 21 del regolamento aggiornato in quanto la fattispecie sarà disciplinata, a decorrere dal 01/01/2021 dall'art. 1 comma 837 L.160/2019.

Considerato infine che, per l'annualità 2021, le scadenze dei versamenti sono fissate in acconto 1^a rata per il 30 giugno, 2^a rata il 30 settembre, acconto rata unica 16 luglio, 3^a rata saldo al 02 dicembre.

Ritenuto pertanto necessario eliminare l'art. 3 "Rifiuti assimilati agli urbani", ed in virtù di questa eliminazione riformulare tutti gli articoli del regolamento e introdurre l'articolo 17 bis, al fine di adeguare il regolamento al quadro normativo di cui al D. Lgs. n.116/2020 e rendere più agevole la gestione del tributo.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D. Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D. Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi saranno adeguatamente valutati con successiva variazione di bilancio;
- che, in particolare la riduzione-tariffaria ex art. 660 della legge n.147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19, sarà finanziata con i fondi stanziati dallo Stato di cui all'art.6 del D.L. n.73/2021;
- di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Dato atto che ai sensi dell'art.53 comma 16 della L.388/2000:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2021.

Visti:

- il comma 3-bis dell'art.106 della L.17 luglio 2020, n.77 di conversione del D.L. che ha n.34/2020 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale si è previsto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre.

- il D.M. Interno 13 gennaio 2021 che ha differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 degli enti locali;

- l'art.30, c. 4, D.L.22 marzo 2021, n.41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n.267 del 2000."

- l'art.30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n.69 a mente del quale "... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

Preso atto del verbale della Commissione Bilancio in data 28.06.2021;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, i pareri di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, acquisito al protocollo n.20133 in data 24.06.2021, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art.42, del D. Lgs. 18/8/2000, n.267.

PROPONE

1. di approvare le modifiche al " Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti" approvato con delibera C.C. n.9 del 29/05/2020, di cui all'allegato **A** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

- 2. di dare atto** che il nuovo testo del “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti” è quello riportato quale allegato **B** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, come modificato dall’art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3. di stabilire** che, per l’annualità 2021, le scadenze dei versamenti sono fissate in acconto 1^ rata per il 30 giugno, 2^ rata il 30 settembre, acconto rata unica 16 luglio, 3^rata saldo al 02 dicembre.
- 4. di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l’urgenza di rendere note le modifiche;
- 5. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e l’allegato regolamento (All. B) al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Il Presidente del Consiglio apre alla discussione generale sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che non ci sono interventi.

Dato atto che non ci sono interventi per dichiarazione di voto.

Posto ai voti, da parte del Presidente, l’argomento di che trattasi, per appello nominale, come da trascrizione allegata ai cui contenuti si rinvia;

Presenti n. 11 - Votanti n. 11

Bolognese:	ASSENTE
Boschetti:	ASSENTE
De Nicolis:	ASSENTE
Di Filippantonio:	voto favorevole
Esposito:	voto favorevole
Fabrizio:	voto favorevole
Luciano:	ASSENTE
Magnacca:	voto favorevole
Marinelli:	voto favorevole
Mariotti:	ASSENTE
Rossi:	voto favorevole
Sarchione:	voto favorevole
Spadano:	voto favorevole
Torricella:	voto favorevole

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Travaglini Fabio: ASSENTE
Travaglini Gianmarco: voto favorevole
Zinni: voto favorevole

Presenti e votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n. 0
Astenuiti n. 0

DELIBERA

- 1. di approvare** le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti" approvato con delibera C.C. n.9 del 29/05/2020, di cui all'allegato **A** che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
- 2. di dare atto** che il nuovo testo del "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti" è quello riportato quale allegato **B** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con le modifiche apportate, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n.388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge n.448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
- 3. di stabilire** che, per l'annualità 2021, le scadenze dei versamenti sono fissate in acconto 1^ rata per il 30 giugno, 2^ rata il 30 settembre, acconto rata unica 16 luglio, 3^rata saldo al 02 dicembre.
- 4. di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
- 5. di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. B) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Successivamente, stante l'urgenza, al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali, il Presidente passa alla votazione separata per l'immediata eseguibilità della proposta complessiva, dando per approvata la stessa all'unanimità dei presenti, non essendovi opposizioni, come da trascrizione allegata ai cui contenuti si rinvia.

IL CONSIGLIO DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di porre gli uffici nelle condizioni di provvedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

ALLEGATO A

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 2. - Gestione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. <p>5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.	<p style="text-align: center;">Art. 2. – Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti</p> <p>1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.</p> <p>1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.</p> <p>2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.</p> <p>3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);a) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 1 del presente regolamento), che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento);b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;d) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e). <p>5) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) i rifiuti da attività agricole, e agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c. ;a) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;b) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;c) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;d) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;e) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;h) i rifiuti derivanti dalla pesca;i) i veicoli fuori uso.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

	<p>6) Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;a) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;c) i rifiuti radioattivi;d) i materiali esplosivi in disuso;e) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;f) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. <p>7) Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le acque di scarico;a) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;b) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;d) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento CE n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
--	---

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani</p> <p>1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 2 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.</p> <p>1. I rifiuti non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio al recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.</p> <p>2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.</p> <p>3. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.</p> <p>4. I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica Kd (espresso in Kg/mq*anno) relativo alla categoria di cui all'art.13 comma 4 lett b) del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. - Rifiuti assimilati agli urbani</p> <p style="text-align: center;">Articolo eliminato dal 01/01/2021</p>

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 4. - Presupposto</p> <p>1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani siti nel territorio del comune o siti nei territori dei comuni confinanti, cui viene garantito il servizio.</p> <p>1. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3. - Presupposto</p> <p>1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, domestici e non domestici, identificati dal successivo Art. 5, "<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>".</p> <p>1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.</p> <p>2. Il tributo è destinato alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio.</p> <p>3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 5. – Soggetti passivi</p> <p>1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4. – Soggetti passivi</p> <p>1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo Art. 5 „<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>”, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.</p> <p>1. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p> <p>2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.</p>
Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 6. – Locali e aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani</p> <p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.</p> <p>1. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa), mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.</p> <p>2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5. – Locali e aree scoperte soggetti al tributo</p> <p>1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.</p> <p>1. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa), mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.</p> <p>2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 7. - Locali e aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani</p> <p>1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:</p> <p><input type="checkbox"/> Utenze domestiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; • centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; • locali privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa); • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; • rispostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili con superfici coperte limitatamente alla parte di tali locali con altezza uguale o inferiore a 2 mt.; <p><input type="checkbox"/> Utenze non domestiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • locali dove si formano, esclusivamente, di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2, del presente regolamento; • le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli uffici, magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, in ogni caso sono soggette al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui allegato 2; • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere (non magazzini), locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; • aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; • depositi di attrezzi agricoli qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione; • aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli 	<p>Art. 6. - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</p> <p>1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani domestici e non domestici, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:</p> <p><input type="checkbox"/> Utenze domestiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; • centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori; • unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa); • locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori; • rispostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili con superfici coperte limitatamente alla parte di tali locali con altezza uguale o inferiore a 2 mt.; <p><input type="checkbox"/> Utenze non domestiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • locali dove si formano, esclusivamente, di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, "Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali", del presente regolamento; • le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli uffici, magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, in ogni caso sono soggette al tributo; • centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere (non magazzini), locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana; • aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra; • aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno; • aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli; • aree scoperte operative adibite al servizio pubblico

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli; • aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento; • aree impraticabili o intercluse da recinzione; • aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde; • aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; • aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; • i locali e le aree degli impianti sportivi, destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere aree destinate al pubblico; • i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; • i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali; • i locali e le aree detenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono attività di protezione civile. Tali superfici devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività. Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto all'art.24, corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe dell'ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno. • zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali; • aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; <ol style="list-style-type: none"> 1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse; 2. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva; 3. locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. 4. ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate. 	<p>di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • aree impraticabili o intercluse da recinzione; • aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde; • aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo; • aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso; • i locali e le aree degli impianti sportivi, destinati al solo esercizio dell'attività agonistico sportiva, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere aree destinate al pubblico; • i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose; • i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali; • i locali e le aree detenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono attività di protezione civile. Tali superfici devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività. Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto all'art. 23, corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe dell'ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno. • zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali; • aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti; <ol style="list-style-type: none"> 1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse; 2. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva; 3. locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. 4. ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
--	---

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata																								
<p style="text-align: center;">Art. 8. Produzione di rifiuti speciali e non assimilati</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di assimilati, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.</p> <p>Ai sensi dell'art.1 comma 649, terzo periodo, della legge 147/2013 per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area e della parte di magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività <i>produttiva svolta, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio</i> di materie prime o di merci utilizzati nel processo produttivo. Restano assoggettati alla tariffa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo svolto dalla medesima attività che non comporti la produzione di rifiuti non assimilati.</p> <p>Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art.256, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.</p> <p>1. Nell'ipotesi in cui non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tassa ove si formano rifiuti speciali non assimilati agli urbani, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Categoria di attività</th> <th style="width: 50%;">Percentuale di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td>Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie	Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%	Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%	Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%	Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%	Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%	<p style="text-align: center;">Art. 7. Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali</p> <p>1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali come individuati all'Art. 2 "Gestione, definizione e classificazione di rifiuto", al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>1. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati all'Art. 2 "Gestione, definizione e classificazione di rifiuto") e di rifiuti speciali (quali specificati nell'art. 2 ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Categoria di attività</th> <th style="width: 50%;">Percentuale di abbattimento della superficie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,</td> <td style="text-align: center;">30%</td> </tr> <tr> <td>Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> <tr> <td>Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td>Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Per fruire dell'esclusione e delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; • comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. <p>3. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.</p>	Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie	Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%	Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%	Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%	Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%	Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%
Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie																								
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%																								
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%																								
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%																								
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%																								
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%																								
Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie																								
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%																								
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%																								
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%																								
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%																								
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%																								

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>2. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo agli utenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio nella dichiarazione TARI originaria o di variazione fornendo idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, o con autocertificazione in mancanza di riferimenti/modalità normative, ecc). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati o delle zone ibride previste dal comma 2, l'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti non potranno avere effetto fino a quando non verranno presentate le relative indicazioni nella dichiarazione e decorre dalla data della richiesta o dell'eventuale sopralluogo.</p> <p>3. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.</p>	<p>4. Non sono assoggettabili al tributo i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in aree in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti da parte della medesima attività. Ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima come definiti in precedenza. I produttori di rifiuti speciali non pericolosi dovranno dichiarare gli spazi e provare la produzione del rifiuto con onere di verifica dell'Ente impositore anche con ricognizione in loco, oltre alle aree di produzione di rifiuto speciale dovranno essere espressamente dichiarati i magazzini</p>
---	--

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 9. – Determinazione della superficie tassabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504. 1. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 2. Dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art.1 comma 645, della legge n 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,00 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo 8. 	<p>Art. 8. – Determinazione della superficie tassabile</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504. 1. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 , n. 138 2. Dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art.1 comma 645, della legge n 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,00 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo 7.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 10. – Istituzione Scolastiche Statali</p> <p>1. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008 n.31.</p> <p>1. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9. – Istituzione Scolastiche Statali</p> <p>1. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008 n.31.</p> <p>1. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.</p>

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 11. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.</p> <p>1. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</p> <p>1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.</p> <p>1. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.</p> <p>2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.</p> <p>4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.</p> <p>5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.</p> <p>6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 12. – Piano finanziario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. 	<p style="text-align: center;">Art. 11. – Piano finanziario</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. 1. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 2. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: <ul style="list-style-type: none"> • una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; • una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 4. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 5. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata														
<p style="text-align: center;">Art. 13. - Determinazione delle tariffe del tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 . 1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nelle tabelle successive. 2. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 3. In virtù delle norme del D.P.R 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce: <ol style="list-style-type: none"> a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; a) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti classificazioni delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; <p>TABELLA CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</p> <table border="1" data-bbox="207 1406 778 1621"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Categorie – UTENZE DOMESTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nucleo familiare con 1 componente</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nucleo familiare con 2 componenti</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nucleo familiare con 3 componenti</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nucleo familiare con 4 componenti</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nucleo familiare con 5 componenti</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nucleo familiare con 6 o più componenti</td> </tr> </tbody> </table>	N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE	1	Nucleo familiare con 1 componente	2	Nucleo familiare con 2 componenti	3	Nucleo familiare con 3 componenti	4	Nucleo familiare con 4 componenti	5	Nucleo familiare con 5 componenti	6	Nucleo familiare con 6 o più componenti	<p style="text-align: center;">Art. 12 - Articolazione delle tariffe del tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999. 1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento. 2. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile). 3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999: <ol style="list-style-type: none"> a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; a. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158. 5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: <ol style="list-style-type: none"> a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato; a. i coefficienti <i>Kb</i>, <i>Kc</i> e <i>Kd</i> previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE														
1	Nucleo familiare con 1 componente														
2	Nucleo familiare con 2 componenti														
3	Nucleo familiare con 3 componenti														
4	Nucleo familiare con 4 componenti														
5	Nucleo familiare con 5 componenti														
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti														

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Utenze non domestiche BASE

Elenco delle categorie

Per i Comuni con popolazione > di 5.000 abitanti

Cat.	Sott.	
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
2		Cinematografi e teatri
3		Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4		Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5		Stabilimenti balneari, piscine e simili
6		Esposizione e autosaloni
7		Alberghi con ristorante
8		Alberghi senza ristorante
9		Case di cura e di riposo
10		Ospedali e cliniche private
11		Uffici, agenzie, studi professionali
12		Banche ed istituti di credito
13		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15		Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16		Banchi di mercato beni durevoli
17		Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista
18		Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19		Carrozzeria, autofficina, elettrauto
		Carrozzeria/autofficine/elettrauto
		Gommista
20		Attività industriali con capannoni di produzione
21		Attività artigianali di produzione beni specifici
22		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23		Mense, birrerie, amburgherie
24		Bar, caffè, pasticceria
25		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26		Plurilicenze alimentari e/o miste
27		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28		Ipermercati di generi misti
29		Banchi di mercato generi alimentari
30		Discoteche, night club e sale giochi

5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

a) i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

5. Ogni anno, con propria Deliberazione Consiliare da adottare entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli normativi previsti per la copertura integrale dei costi e degli oneri relativi, l'Ente può variare i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999 e le relative tariffe del tributo, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 14. – Classificazione delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato all'art. 13 comma 4b). 1. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa del tributo applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. La tariffa del tributo applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per i locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi si terrà conto del reale utilizzo di ogni singola unità produttiva. 2. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. 	<p>Art. 13 - Tariffa per le utenze non domestiche, e classificazione delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 1. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158. 2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. 3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. 4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti. 5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. 6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica. 7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 15. – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di estrazione della bollettazione dell'anno di competenza della tariffazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dalla data di dichiarazione dell'utente supportata dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate dai contribuenti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, o nel territorio nazionale; • anziano collocato in casa di riposo; • comunità di recupero; • centri socio-educativi; • istituti penitenziari; 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 6. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi. 	<p>Art. 14. – Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di estrazione della bollettazione dell'anno di competenza della tariffazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dalla data di dichiarazione dell'utente supportata dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate dai contribuenti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> • servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, o nel territorio nazionale; • anziano collocato in casa di riposo; • comunità di recupero; • centri socio-educativi; • istituti penitenziari. 4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 6. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 16. – Obbligazione tributaria</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza <u>a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 24.</u>1. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e comunque non oltre i termini di decadenza dell'attività accertatrice.3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.31.4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.	<p style="text-align: center;">Art. 15. – Obbligazione tributaria</p> <ol style="list-style-type: none">1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza <u>a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 23.</u>1. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e comunque non oltre i termini di decadenza dell'attività accertatrice.3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.30.4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 17. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</p> <p>1. COMPOSTAGGIO DOMESTICO</p> <p>Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio ed in sito gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza da inoltrare entro il 31 gennaio dell'anno di effettuazione dell'attività, nella quale si dichiara di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo secondo le modalità che saranno previste da apposito Regolamento.</p>	<p>Art. 16. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio ed in sito gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza da inoltrare entro il 31 gennaio dell'anno di effettuazione dell'attività, nella quale si dichiara di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo secondo le modalità che saranno previste da apposito Regolamento</p>
Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 18 – Riduzione per le utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:</p> $\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato} \times \text{superficie tassabile}} \times 100$ <p>1. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.</p> <p>2. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.</p>	<p>Art. 17– Riduzione per le utenze non domestiche</p> <p>1. Le utenze non domestiche, conferenti al servizio pubblico, che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani non pericolosi, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:</p> $\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato} \times \text{superficie tassabile}} \times 100$ <p>1. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.</p> <p>2. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del Dlgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.</p> <p>3. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza</p>
	Articolo Nuovo

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

	<p style="text-align: center;">Art. 17 bis Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche</p> <ol style="list-style-type: none">1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - così come individuati nell'allegato L-<i>quater</i> della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento) – , che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.1. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC presso l'Ufficio Ambiente (il quale darà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, ed entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.5. Il Comune (Ufficio Ambiente), ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio Tributi, ai fini del distacco dal servizio pubblico.6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune (Ufficio Ambiente), fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del
--	---

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

	<p>servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.</p> <p>9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.</p> <p>10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p>
--	--

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 19. – Riduzioni tariffarie del tributo</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;</p> <p>b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare; • le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi; <p>1. A decorrere dal 01/01/2015 – in applicazione da quando disposto dall'art.9bis commi 1 e 2 del D.L.47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La Tari dovuta per tali unità immobiliari è ridotta nella misura di due terzi.</p> <p>2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell' ufficio tributi, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p> <p>3. La tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %. 	<p style="text-align: center;">Art. 18. – Riduzioni tariffarie del tributo</p> <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;</p> <p>b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.</p> <p>c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: riduzione del 30%, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare; • le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi. <p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.</p> <p>2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</p> <p>3. La tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, nella misura del 60 %; • in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %. <p>4. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
Art.20. – Altre riduzioni ed esenzioni	Art.19. – Altre riduzioni
<p>1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u> per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa</u> ;</p> <p>b) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u> per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 comma 3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo, in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa</u>;</p> <p>c) E' prevista la riduzione massimo del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u>, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;</p> <p>d)E' prevista la riduzione del 20% della tariffa sia <u>nella parte variabile che nella parte fissa</u>:</p> <p>-per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nel territorio comunale, la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;</p> <p><u>Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purché denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 24, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</u></p> <p>1. Solo per l'anno 2020, per le attività economiche obbligate alla sospensione dell'attività durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista una riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura.</p> <p>2. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'art.57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite da Arera.</p>	<p>4. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u> per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa</u>;</p> <p>b) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u> per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 comma 3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo, in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, <u>da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa</u>;</p> <p>c) E' prevista la riduzione massimo del 20% della tariffa <u>sia nella parte variabile che nella parte fissa</u>, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;</p> <p>d) E' prevista la riduzione del 20% della tariffa sia <u>nella parte variabile che nella parte fissa</u>:</p> <p>-per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nel territorio comunale, la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;</p> <p><u>Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purché denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.</u></p> <p>5. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'art.57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite da Arera.</p> <p>6. Solo per l'anno 2020, per le attività economiche obbligate alla sospensione dell'attività durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista una riduzione della quota variabile in</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>3. il costo delle riduzioni sopra indicate, è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.</p>	<p>proporzione ai giorni di chiusura.</p> <p>7. Anche per l'annualità di competenza 2021 è opportuno proporre delle riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase di chiusura o di restrizioni.</p> <p>8. il costo delle riduzioni di cui al comma 1, è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, mentre le riduzioni di cui al comma 4 sono finanziate con i fondi stanziati dallo Stato di cui all'art.6 del D.L.n.73/2021.</p>
--	---

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p align="center">Art. 21. – Cumulabilità di riduzioni</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.</p>	<p align="center">Art. 20. – Cumulabilità di riduzioni</p> <p>2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.</p>
Versione attuale	Versione aggiornata
<p align="center">Art. 22. - Tributo giornaliero</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.</p> <p>1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.</p> <p>4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o entrata equivalente, ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa o a seguito di richiesta da parte del Comune con le modalità dallo stesso indicate.</p> <p>6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.</p> <p>9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.</p>	<p align="center">Art. 21. - Tributo giornaliero</p> <p>1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.</p> <p>1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.</p> <p>2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.</p> <p>3. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.</p> <p>4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.</p> <p>5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.</p> <p>6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.</p> <p>7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.</p> <p>8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.</p> <p>9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 23. – Tributo Provinciale</p> <p>1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione con individuazione codice tributo modello F24, a decorrere dal 1° giugno 2020.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22. – Tributo Provinciale</p> <p>1.E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.</p> <p>2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.</p> <p>Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 24. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</p> <p>1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>1. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>2. <u>In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D.Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.</u> I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata prioritariamente a mezzo <i>PEC</i>, direttamente presso il protocollo dell'Ente, a mezzo posta con raccomandata <i>a/r</i>. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di trasmissione nel caso di <i>PEC</i>.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione <u>entro il 20 gennaio dell'anno successivo</u> a quello nel quale si sono verificate le variazioni.</p> <p>4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: <u>Utenze domestiche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, <i>PEC</i>, mail, recapito telefonico, la residenza; 1. generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; 2. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; 3. per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare; 4. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; 5. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni; 6. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti ma dimoranti; <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, mail, 	<p>Art. 23. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</p> <p>5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.</p> <p>6. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.</p> <p>7. <u>In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione.</u> I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata prioritariamente a mezzo <i>PEC</i>, direttamente presso il protocollo dell'Ente, a mezzo posta con raccomandata <i>a/r</i>. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di trasmissione nel caso di <i>PEC</i>.</p> <p>8. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione <u>entro il 20 gennaio dell'anno successivo</u> a quello nel quale si sono verificate le variazioni.</p> <p>9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi: <u>Utenze domestiche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, <i>PEC</i>, mail, recapito telefonico, la residenza; b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica; c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare; e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione; f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni; g) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti ma dimoranti; <p><u>Utenze non domestiche</u></p> <ol style="list-style-type: none"> f) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>PEC, recapito telefonico;</p> <p>a) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;</p> <p>b) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;</p> <p>d) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.</p> <p>e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.</p> <p>7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo.</p>	<p>istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, mail, PEC, recapito telefonico;</p> <p>g) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;</p> <p>h) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;</p> <p>i) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;</p> <p>j) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.</p> <p>k) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.</p> <p>6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 20 gennaio dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.</p> <p>6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo.</p>
---	---

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 25. – Versamenti	Art. 24.– Versamenti
<p>La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 <i>ovvero tramite conto corrente postale o le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - POS, sportelli ATM, ecc. - Pago PA <p>1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati nel successivo articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente. Per le utenze domestiche e non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.</p> <p>1. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs .n. 504/1992.</p>	<p>1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 <i>ovvero tramite conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al PAGO PA.</i></p> <p>1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati nel successivo articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune. Per le utenze domestiche e non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.</p> <p>2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs .n. 504/1992.</p> <p>3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.</p> <p>4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<ol style="list-style-type: none"> 2. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento. 3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo e potrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC o per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente. 4. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate. 5. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in almeno tre rate scadenti il giorno 30 dei mesi di Aprile, Luglio e Ottobre o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 7. Il Comune provvede al riversamento alla provincia del tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. 8. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e commi dal 792 al 795 della L.160/2019, e l'applicazione degli interessi di mora. 	<p>dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo e potrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC o per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate. 6. Il pagamento del tributo è effettuato in tre rate, due delle quali in acconto (orientativamente con scadenza al 30 Aprile, al 31 Agosto o unica soluzione in acconto 30 Giugno) e la terza a conguaglio con scadenza dopo il 1 dicembre e comunque nei termini di approvazione del rendiconto relativo all'anno di riferimento. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. 7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo. 8. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e commi dal 792 al 795 della L.160/2019, e l'applicazione degli interessi di mora.
---	--

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 26. – Importi minimi	Art. 25. – Importi minimi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00. 1. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00. 3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p style="text-align: center;">Art. 27. – Verifiche e controlli</p> <p>1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 24 per la corretta applicazione del tributo.</p> <p>A tal fine può:</p> <p>a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;</p> <p>b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;</p> <p>c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L.296/2006, ove nominati; • del proprio personale dipendente; • di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni; <p>Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;</p> <p>d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi con modalità informatiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; • dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; • dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; • di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. <p>3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.</p> <p>3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006, e dei commi dal 792 al 795 L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26. – Verifiche e controlli</p> <p>2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 per la corretta applicazione del tributo.</p> <p>A tal fine può:</p> <p>a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;</p> <p>b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;</p> <p>c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L.296/2006, ove nominati; • del proprio personale dipendente; • di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni; <p>Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;</p> <p>e) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;</p> <p>2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi con modalità informatiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; • dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree; • dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti; • di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. <p>6. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.</p> <p>7. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006, e dei commi dal 792 al 795L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle</p>

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 bollettino o altre modalità.</p> <p>5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>	<p>spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.</p> <p>8. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 bollettino o altre modalità.</p> <p>9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.</p>
---	---

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 28. – Sanzioni e Interessi	Art. 27. – Sanzioni e Interessi
<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013. 1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100. 5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo come previsto al comma 699 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. 7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si applicano altresì le norme dell'art. 10 bis L.157/2019 di conversione del D.L.124/2019 sul ravvedimento operoso; 8. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 9. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. 	<ol style="list-style-type: none"> 10. In caso di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013. 11. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 12. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 13. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 14. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100. 15. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo come previsto al comma 699 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. 16. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. 17. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si applicano altresì le norme dell'art. 10 bis L.157/2019 di conversione del D.L.124/2019 sul ravvedimento operoso; 18. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. 19. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 29. – Riscossione Coattiva	Art. 28. – Riscossione Coattiva
<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 28, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti. 1. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 30 - Funzionario Responsabile del Tributo	Art. 29. - Funzionario Responsabile del Tributo
<ol style="list-style-type: none"> 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.

Versione attuale	Versione aggiornata
Art. 31– Rimborsi e Compensazioni	Art. 30 – Rimborsi e Compensazioni
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. 1. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo 28 comma 10 relativo al calcolo degli interessi. 2. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con quelli dovuti a titolo di TARI secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve avanzarne richiesta. 5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. 7. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo 27 comma 10 relativo al calcolo degli interessi. 8. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza. 9. Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso. 10. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con quelli dovuti a titolo di TARI secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve avanzarne richiesta. 11. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 32 – Trattamento dei dati personali</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.</p>	<p>Art. 31 – Trattamento dei dati personali</p> <p>1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.</p>

Versione attuale	Versione aggiornata
<p>Art. 33 – Norme di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.</p>	<p>Art. 32 – Norme di rinvio</p> <p>4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.</p> <p>6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p> <p>7. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.</p>

Versione attuale	Versione aggiornata														
	<p>Allegato 1 Tabella categorie utenze domestiche</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>Categorie – UTENZE DOMESTICHE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nucleo familiare con 1 componente</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nucleo familiare con 2 componenti</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nucleo familiare con 3 componenti</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nucleo familiare con 4 componenti</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nucleo familiare con 5 componenti</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nucleo familiare con 6 o più componenti</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti Allegato L-quinquies alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Cinematografi e teatri Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Stabilimenti balneari Esposizioni, autosaloni Alberghi con ristorante Alberghi senza ristorante Case di cura e riposo Ospedali Uffici, agenzie, studi professionali Banche ed istituti di credito Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozzi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Carrozzeria, autofficina, elettrauto Attività artigianali di produzione beni specifici Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</p>	N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE	1	Nucleo familiare con 1 componente	2	Nucleo familiare con 2 componenti	3	Nucleo familiare con 3 componenti	4	Nucleo familiare con 4 componenti	5	Nucleo familiare con 5 componenti	6	Nucleo familiare con 6 o più componenti
N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE														
1	Nucleo familiare con 1 componente														
2	Nucleo familiare con 2 componenti														
3	Nucleo familiare con 3 componenti														
4	Nucleo familiare con 4 componenti														
5	Nucleo familiare con 5 componenti														
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti														

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

	<p>Mense, birrerie, hamburgerie Bar, caffè, pasticceria Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Piurilicenze alimentari e/o miste Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti Banchi di mercato generi alimentari Discoteche, night club Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c. Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.</p>																																																															
<p>Allegato 2 Sostanze assimilate ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo del presente regolamento, le seguenti sostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti di carta, cartone e similari; - rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo; - imballaggi primari - imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata; - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; - accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero, - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni; - resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati; - rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe; - manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale; - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi; - accessori per l'informatica. <p>Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e</p>	<p>Allegato 2 Allegato L-quarter alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006</p> <p>Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2</p> <table border="1" data-bbox="807 770 1471 2114"> <thead> <tr> <th>FRAZIONE</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>EER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Rifiuti organici</td> <td>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</td> <td>200108</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti biodegradabili</td> <td>200201</td> </tr> <tr> <td>Rifiuti dei mercati</td> <td>200302</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Carta e cartone</td> <td>Imballaggi in carta e cartone</td> <td>150101</td> </tr> <tr> <td>Carta e cartone</td> <td>200101</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Plastica</td> <td>Imballaggi in plastica</td> <td>150102</td> </tr> <tr> <td>Plastica</td> <td>200139</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Legno</td> <td>Imballaggi in legno</td> <td>150103</td> </tr> <tr> <td>Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)</td> <td>200138</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Metallo</td> <td>Imballaggi metallici</td> <td>150104</td> </tr> <tr> <td>Metallo</td> <td>200140</td> </tr> <tr> <td>Imballaggi compositi</td> <td>Imballaggi in materiali compositi</td> <td>150105</td> </tr> <tr> <td>Multimateriale</td> <td>Imballaggi in materiali misti</td> <td>150106</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Vetro</td> <td>Imballaggi in vetro</td> <td>150107</td> </tr> <tr> <td>Vetro</td> <td>200102</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Tessile</td> <td>Imballaggi in materiale tessile</td> <td>150109</td> </tr> <tr> <td>Abbigliamento</td> <td>200110</td> </tr> <tr> <td>Prodotti tessili</td> <td>200111</td> </tr> <tr> <td>Toner</td> <td>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)</td> <td>080318</td> </tr> <tr> <td>Ingombranti</td> <td>Rifiuti ingombranti</td> <td>200307</td> </tr> <tr> <td>Vernici, inchiostri, adesivi e resine</td> <td>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)</td> <td>200128</td> </tr> <tr> <td>Detergenti</td> <td>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)</td> <td>200130</td> </tr> <tr> <td>Altri rifiuti</td> <td>Altri rifiuti non biodegradabili</td> <td>200203</td> </tr> </tbody> </table>	FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	Rifiuti biodegradabili	200201	Rifiuti dei mercati	200302	Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101	Carta e cartone	200101	Plastica	Imballaggi in plastica	150102	Plastica	200139	Legno	Imballaggi in legno	150103	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138	Metallo	Imballaggi metallici	150104	Metallo	200140	Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105	Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106	Vetro	Imballaggi in vetro	150107	Vetro	200102	Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109	Abbigliamento	200110	Prodotti tessili	200111	Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318	Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128	Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130	Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER																																																														
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108																																																														
	Rifiuti biodegradabili	200201																																																														
	Rifiuti dei mercati	200302																																																														
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone	150101																																																														
	Carta e cartone	200101																																																														
Plastica	Imballaggi in plastica	150102																																																														
	Plastica	200139																																																														
Legno	Imballaggi in legno	150103																																																														
	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	200138																																																														
Metallo	Imballaggi metallici	150104																																																														
	Metallo	200140																																																														
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105																																																														
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106																																																														
Vetro	Imballaggi in vetro	150107																																																														
	Vetro	200102																																																														
Tessile	Imballaggi in materiale tessile	150109																																																														
	Abbigliamento	200110																																																														
	Prodotti tessili	200111																																																														
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318																																																														
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307																																																														
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128																																																														
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130																																																														
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203																																																														

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

<p>veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla <u>legge 23 dicembre 1978, n. 833</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; - rifiuti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui; - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani; - la spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani; - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi; - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine; - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie. 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Rifiuti urbani indifferenziati</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Rifiuti urbani indifferenziati</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">200301</td> </tr> </table> <p><i>Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.</i></p>	Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301		

ALLEGATO B - testo riformulato

TARI



TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2021 e modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. del



CITTA' DI SAN SALVO

Indice

TARI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Presupposto
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 6. Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 7. Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali
- Art. 8. Determinazione della superficie tassabile
- Art. 9. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 10. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 11. Piano finanziario
- Art. 12. Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 13. Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti
- Art. 15. Obbligazione tributaria
- Art. 16. Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 17. Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 17 Bis. Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche
- Art. 18. Riduzione tariffarie del tributo
- Art. 19. Altre riduzioni
- Art. 20. Cumulabilità di riduzioni
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Tributo provinciale
- Art. 23. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 24. Versamenti
- Art. 25. Importi minimi
- Art. 26. Verifiche e controlli
- Art. 27. Sanzioni e interessi
- Art. 28. Riscossione Coattiva
- Art. 29. Funzionario Responsabile del Tributo
- Art. 30. Rimborsi e Compensazioni
- Art. 31. Trattamento dei dati personali
- Art. 32. Norme di Rinvio
- Allegato 1
- Allegato 2

Art. 1 Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
1. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è abrogata l'imposta unica comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le componenti IMU e TASI, mentre viene lasciata salva la componente TARI (tassa sui rifiuti), destinata a

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

- finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge n.147/2013 e s.m.i., al D.P.R. 27/04/1999, n.158 e s.m.i., al regolamento comunale di igiene urbana adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamenti vigenti in materia.
 3. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, confermata dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 2. – Gestione, definizione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
1. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 :
 - a) i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata (ivi compresi carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili);
 - b) i rifiuti, indifferenziati e da raccolta differenziata, provenienti dalle utenze non domestiche specificamente individuate nell'allegato L-quinquies della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 1 del presente regolamento), che siano simili, per natura e composizione, ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater del medesimo decreto (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento);
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d), e).
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole, agro-industriali e dalla silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani come sopra individuati;
 - i) i rifiuti derivanti dalla pesca;
 - j) i veicoli fuori uso.
6. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
7. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

- e) sostanze destinate ad essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento CE n. 767/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 3. - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, **domestici e non domestici**, identificati dal successivo Art. 5, "*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*".
1. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **domestici e non domestici**, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Il tributo è destinato alla copertura **integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, domestici e non domestici, avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio.**
3. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 4. – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo Art. 5, "*Locali ed aree scoperte soggetti al tributo*", a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani **domestici e non domestici**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
1. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5. – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

3. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
4. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa), mentre, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di un'attività nei locali

medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici, riferibili alle utenze non domestiche, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 6. - Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani domestici e non domestici, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche a titolo esemplificativo:

□ Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati, (non si considera arredo la collocazione di mobili alla rinfusa);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, in quanto oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- rispostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili con superfici coperte limitatamente alla parte di tali locali con altezza uguale o inferiore a 2 mt.;

□ Utenze non domestiche

- locali dove si formano, esclusivamente, di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 7, "**Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali**", del presente regolamento;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli uffici, magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, in ogni caso sono soggette al tributo;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere (non magazzini), locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

- aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per la sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere aree destinate al pubblico;
 - i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - i locali e le aree detenute dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che svolgono attività di protezione civile. Tali superfici devono essere destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività. Ai fini del riconoscimento dell'esonero, la richiesta deve pervenire all'ufficio Tributi del Comune entro il termine previsto all'art. 23, corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe dell'ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
1. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;
 2. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 3. locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
 4. ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Art. 7. Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali come individuati all'Art. 2 "Gestione, *definizione e classificazione di rifiuto*", al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità' alla normativa vigente.

5. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani (così come individuati all'Art. 2 "Gestione, *definizione e classificazione di rifiuto*") e di rifiuti speciali (quali specificati nell'art. 2 ovvero rifiuti diversi da quelli indicati nell'allegato L-*quater* alla Parte IV del Decreto Legislativo 152/2006 distinti per codice EER), qualora sussista l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, la determinazione della superficie soggetta a tributo, per le attività sotto indicate avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tributo su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

Categoria di attività	Percentuale di abbattimento della superficie
Falegnamerie, tipografie, stamperie e incisioni.	30%
Autocarrozzerie, autofficine meccaniche, autofficine di elettrauto, verniciatura, motoriparatori, gommisti, galvanotecnici, e fonderie,	30%
Distributori di carburante, autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina di carpenteria metallica, marmisti, vetrerie, pelletterie e zincaturifici, serramentisti,	15%
Lavanderie, laboratori fotografici, eliografie, gabinetti medici, dentistici, radiologici, e laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, farmaceutici.	10%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco	20%

6. Per fruire dell'esclusione e delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani domestici e non domestici in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
8. Non sono assoggettabili al tributo i magazzini esclusivamente e funzionalmente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in aree in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali. Rimangono assoggettati al tributo i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla

successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione di rifiuti da parte della medesima attività. Ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima come definiti in precedenza. I produttori di rifiuti speciali **non pericolosi** dovranno dichiarare gli spazi e provare la produzione del rifiuto con onere di verifica dell'Ente impositore anche con ricognizione in loco; oltre alle aree di produzione di rifiuto speciale dovranno essere espressamente dichiarati i magazzini.

Art. 8. – Determinazione della superficie tassabile

7. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
8. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138
9. Dal 1 gennaio dell'anno successivo all'emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'art.1 comma 645, della legge n 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
10. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
11. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
12. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 2,00 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
13. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui all'articolo 7.

Art. 9. – Istituzione Scolastiche Statali

2. Alle istituzioni scolastiche statali si continuano ad applicare le norme dell'art.33-bis del D.L. 31/12/2007, n.248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008 n.31.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 10. – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

7. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
8. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
9. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
10. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
11. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
12. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
13. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 11. – Piano finanziario

6. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
7. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
8. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
9. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
10. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
11. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12

Articolazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Il Consiglio Comunale determina annualmente le tariffe entro il termine fissato dalle norme previste per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
1. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - a. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - a. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 13

Tariffa per le utenze non domestiche, e classificazione delle utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_c di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
1. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione K_d di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. **I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.**
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di

- autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
 5. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
 6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
 7. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Art. 14. – Tariffa per le utenze domestiche e determinazione del numero degli occupanti

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici alla data di estrazione della bollettazione dell'anno di competenza della tariffazione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Sono esclusi da tale applicazione i casi in cui individui, precedentemente facenti parte di un nucleo familiare, si rifiutino di cancellarsi dallo stato famiglia, pur non dimorandovi. In tale ipotesi i componenti verranno conteggiati sulla base degli effettivi occupanti a decorrere dalla data di dichiarazione dell'utente supportata dal verbale di accertamento da parte del Comando della Polizia Locale. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate dai contribuenti, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso di:
 - servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, o nel territorio nazionale;
 - anziano collocato in casa di riposo;

- comunità di recupero;
 - centri socio-educativi;
 - istituti penitenziari.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
 4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 6. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.

Art. 15. – Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione nei termini indicati dal successivo articolo 23.
1. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
2. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione e comunque non oltre i termini di decadenza dell'attività accertatrice.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art.30.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio.

Art. 16. – Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche "COMPOSTAGGIO DOMESTICO"

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio ed in sito gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del **15%** della quota variabile

della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza da inoltrare **entro il 31 gennaio dell'anno di effettuazione dell'attività**, nella quale si dichiara di aver attivato il "compostaggio" domestico in modo continuativo secondo le modalità che saranno previste da apposito Regolamento.

Art. 17– Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche, conferenti al servizio pubblico, che dimostrino di aver avviato al riciclo i rifiuti urbani non pericolosi, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti speciali effettivamente avviato al recupero nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione KD approvato dall'Ente per la specifica categoria secondo la seguente formula:

$$\text{calcolo della \% di recupero} = \frac{\text{Kg. rifiuti recuperati}}{\text{Kd. assegnato} \times \text{superficie tassabile}} \times 100$$

1. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare **entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento**, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Le domande presentate oltre il termine di cui sopra non saranno accettate. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato.
2. Per "riciclo", ai sensi dell'art. 183, c. 1, lettera t, del D.Lgs 152/2006, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali, o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 17 bis

Esclusione dalla quota variabile delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani - così come individuati nell'allegato L-*quater* della Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (riportato all'Allegato 2 del presente regolamento) – , che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

1. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
2. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC presso l'Ufficio Ambiente (il quale darà tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi) utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 3, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, ed entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Il Comune (Ufficio Ambiente), ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio Tributi, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune (Ufficio Ambiente), fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Ambiente a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 9.
8. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà

contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 18. – Riduzioni tariffarie del tributo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche e non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30 %**;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: **riduzione del 30 %**.
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 30%**, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
2. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. La tariffa del tributo è ridotta nella seguente ipotesi:
 - immobili ubicati esternamente alle zone ove il servizio è attivato, **nella misura del 60 %**;
 - in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti **in misura del 20 %**.

4. Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi, purché denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Art.19. – Altre riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:
- a) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa;
 - b) E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa per i locali ad uso abitazione occupati esclusivamente da nuclei famigliari in cui è presente un portatore di disabilità di cui alla Legge n.104/92, art.3 comma 3 (situazione di gravità) purché parente di primo grado del soggetto passivo, in possesso dell'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione Economica Equivalente) relativo a tutto il nucleo familiare valido per l'anno di tassazione, non superiore ad € 15.000,00, da presentarsi ogni anno entro il 31 marzo per la verifica della condizione agevolativa;
 - c) E' prevista la riduzione massimo del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa, quale premialità legata all'utilizzo della ECO-CARD prevista dal regolamento sul funzionamento dell'Ecocentro del Comune di San Salvo. Le modalità di ottenimento delle citate premialità saranno disciplinate da apposito regolamento da emanarsi per l'attivazione della ECO-CARD;
 - d)E' prevista la riduzione del **20%** della tariffa sia nella parte variabile che nella parte fissa:
 - per i primi tre anni di attività, o frazione per il primo anno di attività fino al 31 dicembre dello stesso, a favore di coloro che richiedono la partita I.V.A. per intraprendere una nuova attività d'impresa che ricade nel territorio comunale, la riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella

iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva;

Le riduzioni sopra indicate e il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione, competono esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e decorrono dalla data di presentazione dell'istanza, purchè denunciate al comune nei termini indicati nell'art. 23, altrimenti dalla data di presentazione della domanda stessa. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

1. Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevista dall'art.57-bis del decreto-legge 124/19 e delle conseguenti disposizioni che verranno definite da Arera.
2. Solo per l'anno 2020, per le attività economiche obbligate alla sospensione dell'attività durante l'emergenza epidemiologica COVID-19, è prevista una riduzione della quota variabile in proporzione ai giorni di chiusura.
3. Anche per l'annualità di competenza 2021 è opportuno proporre delle riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte in tassa, che a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase di chiusura o di restrizioni.
4. il costo delle riduzioni di cui al comma 1, è finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, mentre le riduzioni di cui al comma 4 sono finanziate con i fondi stanziati dallo Stato di cui all'art.6 del D.L.n.73/2021.

Art. 20. – Cumulabilità di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, non sono cumulabili e verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Art. 21. - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
3. La tariffa del tributo giornaliero è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50 %.
4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
8. Sono escluse dall'applicazione della tariffa del tributo giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa del tributo è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, spazi utilizzati da spettacoli viaggianti per l'installazione di attrezzature e/o giochi, ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
9. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore o uguale a 12 (dodici) Euro.

Art. 22. – Tributo Provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504.
1. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia.
2. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 23. – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
1. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
2. **In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 – nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs.446/97- la dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso o detenzione. I**

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente comma. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata prioritariamente a mezzo *PEC*, direttamente presso il protocollo dell'Ente, a mezzo posta con raccomandata a/r. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, alla data di trasmissione nel caso di *PEC*.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il 20 gennaio dell'anno successivo** a quello nel quale si sono verificate le variazioni.
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- h) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, *PEC*, mail, recapito telefonico, la residenza;
- i) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- j) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- k) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante anagraficamente dal nucleo familiare;
- l) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- m) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni;
- n) generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti ma dimoranti;

Utenze non domestiche

- l) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività prevalente, mail, *PEC*, recapito telefonico;
 - m) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica;
 - n) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - o) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
 - p) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
 - q) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti

conviventi entro 30 giorni dalla cessazione. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del **20 gennaio dell'anno successivo** il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo.

Art. 24. – Versamenti

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215 *ovvero tramite conto corrente postale* intestato all'Ente adeguato al PAGO PA.
1. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati nel successivo articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune. Per le utenze domestiche e non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata, o altra modalità comunicata dall'utenza.
2. Il tributo è versato interamente al Comune e, a decorrere dal 1° giugno 2020, la quota relativa al tributo provinciale (TEFA), contenuta nella bolletta di pagamento, viene trattenuta alla fonte al netto della commissione dello 0,30 per cento a favore del Comune, in conformità al dettato dell'art. 19, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.
3. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, per le rate precedenti al 1° dicembre, salvo conguaglio successivo sulla base delle tariffe approvate per l'anno di riferimento.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, con annessi modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo e potrà essere inviato esclusivamente a mezzo PEC o per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente.
5. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
6. Il pagamento del tributo è effettuato in tre rate, due delle quali in acconto (orientativamente con scadenza al 30 Aprile, al 31 Agosto o unica soluzione in acconto 30 Giugno) e la terza a conguaglio con scadenza dopo il 1 dicembre e comunque nei termini di approvazione del rendiconto relativo all'anno di riferimento. I versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati sul sito del MEF entro il 28 ottobre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
8. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso

d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. In caso di mancato o parziale pagamento, dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, mediante servizio postale con raccomandata a/r o posta elettronica certificata di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e commi dal 792 al 795 della L.160/2019, e l'applicazione degli interessi di mora.

Art. 25. – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
1. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 26. – Verifiche e controlli

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 23 per la corretta applicazione del tributo.

A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art.2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art.1, della L.296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni;

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- f) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi con modalità informatiche:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento, motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art.1 della L.296/2006, e dei commi dal 792 al 795L.160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese e degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
 4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato F24 bollettino o altre modalità.
 5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 27. – Sanzioni e Interessi

1. In caso di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste al comma 695 e successivi dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 s.m.i. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 150 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 60 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27 comma 1 lettera a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte ad un terzo come previsto al comma 699 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013 se, entro il termine per la proposizione del ricorso,

interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato a mezzo PEC, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale. Si applicano altresì le norme dell'art. 10 bis L.157/2019 di conversione del D.L.124/2019 sul ravvedimento operoso;
8. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
9. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 28. – Riscossione Coattiva

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 27, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 29. - Funzionario Responsabile del Tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.

Art. 30 – Rimborsi e Compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
1. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui all'articolo 27 comma 10 relativo al calcolo degli interessi.

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

2. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
3. Non si fa luogo a rimborso se il contribuente non risulta in regola con i pagamenti riferiti ad annualità precedenti o successive a quelle per le quali si è chiesto il rimborso.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo per il quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con quelli dovuti a titolo di TARI secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi. Al fine di poter accedere alla compensazione il contribuente deve avanzarne richiesta.
5. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del presente tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 32 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 1

Tabella categorie utenze domestiche

N°	Categorie – UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

Tabella categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Allegato L-*quinquies* alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2

29. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
30. Cinematografi e teatri
31. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
32. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
33. Stabilimenti balneari
34. Esposizioni, autosaloni
35. Alberghi con ristorante
36. Alberghi senza ristorante
37. Case di cura e riposo
38. Ospedali
39. Uffici, agenzie, studi professionali
40. Banche ed istituti di credito
41. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
42. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
43. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
44. Banchi di mercato beni durevoli
45. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
46. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
47. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
48. Attività artigianali di produzione beni specifici
49. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
50. Mense, birrerie, hamburgerie
51. Bar, caffè, pasticceria
52. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
53. Plurilicenze alimentari e/o miste
54. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
55. Ipermercati di generi misti
56. Banchi di mercato generi alimentari
57. Discoteche, night club

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 c.c.

Le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano ricomprese nel punto a cui sono analoghe.

Allegato 2
Allegato L-quarter alla Parte IV, D. Lgs. 152/2006

Elenco dei rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b)-ter, punto 2

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
Rifiuti organici	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense Rifiuti biodegradabili Rifiuti dei mercati	200108 200201 200302
Carta e cartone	Imballaggi in carta e cartone Carta e cartone	150101 200101
Plastica	Imballaggi in plastica Plastica	150102 200139
Legno	Imballaggi in legno Legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (ovvero non contenente sostanze pericolose)	150103 200138
Metallo	Imballaggi metallici Metallo	150104 200140
Imballaggi compositi	Imballaggi in materiali compositi	150105
Multimateriale	Imballaggi in materiali misti	150106
Vetro	Imballaggi in vetro Vetro	150107 200102
Tessile	Imballaggi in materiale tessile Abbigliamento Prodotti tessili	150109 200110 200111
Toner	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	080318
Ingombranti	Rifiuti ingombranti	200307
Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200128
Detergenti	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129 (ovvero non contenenti sostanze pericolose)	200130
Altri rifiuti	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
Rifiuti urbani indifferenziati	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.



COMUNE DI SAN SALVO

(Provincia di Chieti)

Consiglio Comunale San Salvo, 30 giugno 2021

O.D.G. 3: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Passiamo al punto numero 3 approvazione modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Do la parola alla presidente credo Di Filippantonio per la illustrazione prego.

PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO, CONSIGLIERE DI FILIPPANTONIO: sì grazie presidente. La legge numero 160 del 27 dicembre 2019 all'articolo 1 comma 738 stabilisce che A decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 numero 147 è abolita ad eccezione delle disposizioni relative della tassa rifiuti Tari l'anno scorso con delibera di consiglio comunale numero 9 del 29 maggio 2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Nel 2020 nel recepire le direttive europee in materia di rifiuti con il decreto legislativo numero 116 del 26 settembre 2020 sono state apportate modifiche al decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 il cosiddetto testo unico dell'ambiente il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare Ha determinato una revisione del decreto legislativo del 3 Aprile 2006 il numero 152 sotto vari profili in particolare il decreto legislativo attuativo della direttiva comunitaria riforma sopprimendo Ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene sulla Definizione dei rifiuti sulla classificazione dei rifiuti e sulle definizioni in materia di imballaggi nel regolamento Si recepisce il nuovo assetto normativo determinato dal decreto legislativo 116 del 2020 in tema di eliminazione del potere di assimilazione dei rifiuti di nuova classificazione dei rifiuti di possibilità di uscita nel servizio dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche e della nuova determinazione delle superfici imponibili una delle novità più importanti è infatti la fuoriuscita dal servizio pubblico delle attività economiche che vogliono avviare al recupero i propri rifiuti per effetto della riforma introdotta con il decreto legislativo 116 del 2020 le utenze non domestiche che vogliono avviare al recupero i propri rifiuti, al di fuori del servizio pubblico devono trasmettere al comune una comunicazione contenente l'impegno a rivolgersi ad un operatore privato per almeno 5 anni con la modifica apportata in sede di conversione del decreto sostegni si è stabilito che tale comunicazione deve essere inviata per la prima volta entro il 31 maggio con effetto a partire dall'anno prossimo a regime inoltre la scadenza per l'adempimento in esame è fissata al 30 giugno di ogni anno a valere dall'anno successivo a quello di presentazione. la comunicazione di avvio a recupero è corretta alla riduzione della quota variabile della Dai che è proporzionale alle quantità di rifiuti effettivamente recuperati. nel regolamento si aggiorna altresì l'esclusione dell'applicazione del tributo giornaliero sulle aree destinate a mercati in seguito all'entrata in vigore dal 2021 del nuovo canone Mercatale che assorbe anche la previgente Tari giornaliera viene recepita la nuova riduzione obbligatoria di due terzi per una sola unità immobiliare ad uso abitativo non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia A titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia residente in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia quest'ultima norma sostituisce dal 2021 apportando alcune modifiche la precedente previsione di cui all'articolo 9-bis del Decreto Legge 47 del 2014 come confermato dalle posizioni ministeriali. anche per l'annualità di competenza 2021 è opportuno proporre delle riduzioni tariffarie per quelle categorie di utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa che a causa della

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid 19 siano state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale o che più di altri abbiamo subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Tale agevolazione viene concessa tenendo conto anche della diversa capacità di ripresa delle varie categorie economiche dopo la fase di chiusura o di restrizioni il costo delle riduzioni di cui sopra è finanziato con i fondi stanziati dallo Stato di cui all'articolo 6 del decreto-legge numero 73 del 2021. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: bene grazie presidente Di Filippantonio. Allora passiamo alla discussione generale sul punto 3 dell'ordine del giorno. Chi interviene? Chi chiede la parola? Nessuno. Allora passiamo alle dichiarazioni di voto del punto numero 3 all'ordine del giorno. Per dichiarazione di voto, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Allora passiamo alla votazione del punto numero 3 all'ordine del giorno approvazione modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Consigliera Marika bolognese? Presente? Favorevole o contraria? Non è presente. Consigliere Boschetti favorevole o contrario?

SEGRETARIO GENERALE: Assente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Consigliera De Nicolis favorevole o contraria? Assente. Carmen Di Filippantonio?

CONSIGLIERE DI FILIPPANTONIO: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Carla Esposito favorevole o contraria? Carla Esposito favorevole o contraria? Carla Esposito favorevole o contraria? Non la sento.

SEGRETARIO GENERALE: nemmeno io.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Angelo Fabrizio?

CONSIGLIERE FABRIZIO: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Gennaro Luciano è assente. Tiziana Magnacca?

SINDACO MAGNACCA: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Elisa Marinelli?

CONSIGLIERE MARINELLI: favorevole

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Giovanni Mariotti?

SEGRETARIO GENERALE: È assente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: assente. Roberto Rossi?

CONSIGLIERE ROSSI: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Marilena Sarchione?

CONSIGLIERE SARCHIONE: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Eugenio Spadano favorevole. Angelica Torricella?

CONSIGLIERE TORRICELLA: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: il consigliere Fabio Travaglini è assente. Gianmarco Travaglini?

CONSIGLIERE TRAVAGLINI GIANMARCO: favorevole.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: Marica Zinni?

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.

CONSIGLIERE ZINNI: favorevole.

CONSIGLIERE ESPOSITO: scusi presidente, sono Carla. Non si è sentito prima, ma sono favorevole.

SEGRETARIO GENERALE: allora 11 presenti e 11 favorevoli.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SPADANO: benissimo, con il voto favorevole anche della consigliera Carla Esposito, il Consiglio approva con 11, all'unanimità dei presenti con, quindi, 11 voti favorevoli. votiamo anche qui l'immediata esecutività del punto numero 3 se non ci sono interventi contrari al voto della immediata esecutività considero approvato il punto numero 3 come immediata esecutività, all'unanimità dei presenti. non ci sono interventi approvato All'unanimità dei presenti l'immediata esecutività del punto numero 3.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 26**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Il Responsabile di Settore
Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 23/06/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
(EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[X] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 30/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Eugenio Spadano;1;13860249
Aldo D'Ambrosio;2;18231440

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li **08/07/2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Aldo D'Ambrosio;1;18231440